

**Ordinanza  
del Consiglio svizzero di accreditamento  
sugli emolumenti per le procedure di accreditamento  
e per prestazioni fornite per conto di terzi  
(Ordinanza sugli emolumenti CSA, OEM-CSA)**

del 23 marzo 2018 (Stato 1° luglio 2025)

Approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 maggio 2018

---

*Il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA),*

visto l'articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011<sup>1</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);  
visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015<sup>2</sup> tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:

- a. le procedure di accreditamento istituzionale e di accreditamento di programmi secondo la LPSU;
- b. le prestazioni fornite dall'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) per conto di terzi.

### **Art. 2**            Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>3</sup> sugli emolumenti.

### **Art. 3**            Emolumenti a copertura dei costi

<sup>1</sup> In base all'articolo 35 capoverso 1 LPSU, per le procedure di accreditamento secondo la LPSU sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi. Questi sono composti da:<sup>4</sup>

RU 2018 2349

<sup>1</sup> RS 414.20

<sup>2</sup> RS 414.205

<sup>3</sup> RS 172.041.1

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del CSA del 20 set. 2024, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 feb. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 378).

- a. i costi diretti, segnatamente gli onorari degli esperti, le loro spese e le spese dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento legati alle visite sul posto;
- b. i costi indiretti, segnatamente il dispendio del CSA e dell’Agenzia di accreditamento legato alle procedure di accreditamento.

2 ...5

3 ...6

## **Sezione 2: Emolumenti per le procedure di accreditamento secondo la LPSU**

### **Art. 4**           Accreditamento istituzionale

<sup>1</sup> I costi diretti di una procedura di accreditamento istituzionale secondo la LPSU che richiede cinque esperti, una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 32 000 franchi, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

<sup>2</sup> I costi indiretti di una procedura di accreditamento istituzionale che richiede una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 27 000 franchi, IVA esclusa.

<sup>3</sup> In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o di una visita sul posto più lunga, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.

<sup>4</sup> I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi negli importi forfettari; essi sono fatturati in base al dispendio.

### **Art. 5**           Accreditamento di programmi

<sup>1</sup> I costi diretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU che richiede cinque esperti e una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi, IVA esclusa.

<sup>2</sup> I costi indiretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU per una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 20 000 franchi, IVA esclusa.

<sup>3</sup> In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o più piccolo o di una visita sul posto più lunga o più breve, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.

<sup>5</sup> Abrogato dalla cifra I dell’O del CSA del 20 set. 2024, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 feb. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 378).

<sup>6</sup> Introdotto cifra I dell’O del CSA del 27 set. 2019, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 27 feb. 2020 (RU **2020** 3561). Abrogato dalla cifra I dell’O del CSA del 20 set. 2024, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 feb. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 378).

<sup>4</sup> I costi di un'eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi nell'importo forfettario; essi sono fatturati in base al dispendio.

### **Sezione 3: Emolumenti per prestazioni fornite per conto di terzi**

#### **Art. 6** Indennità per esperti

<sup>1</sup> Per le prestazioni fornite dagli esperti nelle procedure di accreditamento e in altre procedure di garanzia della qualità per conto di terzi per l'Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura dei seguenti costi:

- a. onorario per giorno di visita sul posto per i membri del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 800 franchi (importo lordo);
- b. onorario per giorno di visita sul posto per la direzione del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 1200 franchi (importo lordo);
- c. forfait per attività nel quadro di verifiche delle condizioni senza visita sul posto, incluso il rapporto, pari a un giorno di lavoro: 800 franchi (importo lordo);
- d. forfait per la redazione del rapporto del gruppo di esperti: 1600 franchi (importo lordo);
- e. forfait per altre attività nell'ambito della procedura di accreditamento, ad esempio procedura di esame preliminare o verifica delle condizioni senza rapporto degli esperti, pari a una mezza giornata di lavoro: 400 franchi (importo lordo).

<sup>2</sup> Gli emolumenti non coprono le prestazioni sociali e gli oneri fiscali (imposta alla fonte inclusa) di esperti domiciliati all'estero.

#### **Art. 7** Spese degli esperti

<sup>1</sup> Per le spese degli esperti sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi.

<sup>2</sup> Sono considerate spese tutti i costi sostenuti per la prestazione di servizio da fornire, in particolare spese di viaggio, di vitto e di pernottamento.

<sup>3</sup> L'Agenzia di accreditamento disciplina i dettagli per la definizione degli emolumenti, per la copertura delle spese e per il computo delle spese. Essa non può tuttavia superare gli importi massimi di cui agli articoli 41–48 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>7</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale.

<sup>7</sup> RS 172.220.111.31

**Art. 8** Base di calcolo per le prestazioni dei collaboratori dell'Agenzia di accreditamento

Per le prestazioni dei collaboratori dell'Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi. Si applicano le seguenti tariffe comprendenti un contributo all'infrastruttura e i costi d'esercizio ordinari:

- a. tariffa oraria del direttore, IVA esclusa: 200 franchi;
- b. tariffa oraria per la direzione della procedura di accreditamento, IVA esclusa: 140 franchi;
- c. tariffa oraria per i lavori amministrativi della segreteria, IVA esclusa: 80 franchi.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 9** Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento del 12 marzo 2015<sup>8</sup> sugli emolumenti del CSA è abrogato.

**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

<sup>8</sup> Non pubblicato nella RU.